

Pubblicato il 10/04/2020

N. 00133/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00193/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 193 del 2020, proposto da Diana S.r.l.s, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristian Puzzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

in parte qua, previa Decretazione ex art. 56 Cpa e sospensione cautelare, dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 21 del 3 aprile 2020 nella parte in cui ordina che siano “*chiusi i distributori automatici cosiddetti h24 che distribuiscono bevande e alimenti confezionati compresi quelli posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante e con eccezione di quelli ubicati all'interno delle strutture pubbliche e*

private, purch  abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via’.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 1 del DPCM 11 marzo 2020, recante *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”*, ai sensi del quale *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:*

1) Sono sospese le attivit  commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivit  di vendita di generi alimentari e di prima necessit  individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purch  sia consentito l’accesso alle sole predette attivit ...”;

Visto l’Allegato 1 del DPCM sopra richiamato, che esclude espressamente il *“Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici”* dalle attivit  commerciali sospese;

Visto l’art. 1 del DPCM 22 marzo 2020 che nell’adottare ulteriori *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”* ha stabilito, tra l’altro, che *“Resta fermo, per le attivit  commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020”*.

Visto l’art. 2, comma 3, del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 per il quale *“Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure gi  adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto...”;*

Visto il DPCM 1  aprile 2020 che, tra l’altro, ha prorogato l’efficacia dei DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020;

Visto l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, per il quale *“I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1”*.

Ritenuto che nell'attuale contesto di emergenza sanitaria l'ordinanza sindacale impugnata persegue, coerentemente con la normativa statale e regionale, la finalità di garantire l'attuazione delle misure di distanziamento sociale dettate dal Governo tra le quali è ricompresa anche quella di limitare gli spostamenti che non siano dovuti a imprescindibili esigenze di salute, lavorative o di assoluta urgenza;

Visto il punto 5 dell'ordinanza sindacale in questione per il quale, fra l'altro, *“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui al DPCM 11 marzo 2020...tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari, market e minimarket dovranno uniformarsi alla chiusura serale non oltre le ore 21.00...”*;

Ritenuto che l'attività della ricorrente possa sostanzialmente ricondursi alla categoria della rivendita di generi alimentari, seppur con modalità in automatico, che, come si detto, è stata espressamente fatta salva dal DPCM 11 marzo 2020;

Ritenuto che l'esigenza di un raccordo interpretativo tra la menzionata normativa statale e l'ordinanza sindacale impugnata, in termini coerenti con la finalità di limitare al massimo le occasioni di spostamento della cittadinanza, possa far ritenere che l'ordine di chiusura dei distributori automatici “h24” debba trovare applicazione negli stessi limiti temporali dettati dalla disciplina di apertura delle rivendite alimentari (chiusura non oltre le ore 21.00 e apertura nei soli giorni feriali), restando dunque preclusa l'apertura e il conseguente accesso al pubblico soltanto dalle ore 21.00 alle ore 08,00 della mattina successiva (oltre che, come detto, nei giorni festivi);

Ritenuto sussistente il danno grave lamentato dalla ricorrente, che dall'attività di cui è causa trae l'unica fonte di sostentamento del legale rappresentante della società e della propria famiglia;

Ritenuti dunque sussistenti i presupposti per la concessione dell'invocata misura d'urgenza;

Ritenuto quindi di accogliere la domanda cautelare nei limiti sopra precisati, e per l'effetto di sospendere in parte qua l'atto impugnato.

Ritenuto di fissare per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 maggio 2020.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare in epigrafe nei limiti precisati in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 maggio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari il giorno 10 aprile 2020.

Il Consigliere delegato
Tito Aru

IL SEGRETARIO